

**Indire** Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

**Capitolato di Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e  
verso Prestatori d'Opera**

**LOTTO 5**

**BROKERITALY**  
*Insurance  
& Reinsurance*

Direzione Generale  
00187 Roma – Via Aureliana, 53  
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933  
E-Mail: [info@brokeritaly.com](mailto:info@brokeritaly.com)

**BROKERITALY**<sup>®</sup>  
RCT/RCO 2015 – I.N.D.I.R.E.

## Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Scoperto:** la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche sezioni
- **Società:**
- **Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. L'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprende anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
- **Furto:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Incendio:** combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- **Lastre:** lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari o insegne infisse nei Fabbricati, compresi i telai, le cornici, le iscrizioni, e le decorazioni.
- **Macchinari:** macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti.  
Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche.  
E' escluso quanto indicato le voci "Archivi", "Dati", "Supporti dati", "Modelli e Stampi" e "Valori".
- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

### **ART. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende rigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi sessanta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

### **ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o L'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **ART. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### **ART. 1.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### **ART. 1.8 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART. 1.9 ONERI**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

#### **ART. 1.10 FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **ART. 1.11 CLAUSOLA BROKER**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker, Brokeritaly Consulting Srl con sede in Roma, via Aureliana n. 53, il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **ART. 1.12 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## RISCHI ASSICURATI

### Art. 2.1 - Responsabilità Civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio delle attività indicate in polizza (compresi i servizi strettamente connessi ed accessori) siano esse svolte nelle ubicazioni indicate in polizza oppure in dipendenze aziendali ausiliarie che si trovino in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. L'assicurazione vale, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro indicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

*Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:*

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);*
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione o ad attività complementari svolte presso dipendenze dell'Assicurato;*
- d) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.*

### Art. 2.2 - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del **D.P.R.** 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti **D.P.R.** 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del **D.P.R.** 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato nonché prestatori d'opera, tutti in quanto soggetti all'INAIL, prestatori di lavoro cd. "interinale" di cui alla L. 196/97 e prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B. Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente punto A. La garanzia si intende estesa agli effetti dei precedenti punti A. e B. anche ai titolari e dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 3.7).

*La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.*

Per i dipendenti dell'Assicurato e i prestatori d'opera non soggetti all'INAIL l'assicurazione opera a termini del precedente punto B.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

## **DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

### **Art. 2.3 - Esclusioni**

*L'assicurazione non vale, sia in relazione alla Responsabilità Civile verso terzi (art. 2.1) che alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 2.2):*

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;*
- b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- c) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;*
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;*
- e) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;*
- f) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi.*

*Per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (art. 2.1), sono altresì esclusi i danni:*

- g) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- h) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;*
- i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- j) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. ;*
- k) provocati da persone diverse da dipendenti dell'Assicurato o diverse da suoi lavoratori parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti di cui si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- l) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;*
- m) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;*
- n) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni; trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*
- o) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei*

lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
- r) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
- s) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:  
inquinamento;  
interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;  
inalterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

#### **Art. 2.4 – Estensione territoriale**

L'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (art 2.1) è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo. *Relativamente ai danni verificatisi negli U.S.A. e Canada, detta assicurazione è limitata a quelli avvenuti in conseguenza della partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati. In questo caso opera una franchigia di euro 5.000,00.*

L'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 2.2) è operante in tutto il mondo.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)**

#### **Art. 3.1 Estensione qualifica di terzi a ditte fornitrici o clienti e a personale in istruzione**

A parziale deroga di quanto disposto dal art. 2.1 lett. c), sono considerati terzi:

- A. I titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
- B. Il personale non dipendente che, nel prospetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l'apprendistato) o per effettuare attività promozionali;

per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **Art. 3.2 Responsabilità per fatto di ditte fornitrici o clienti e di personale non dipendente**

A parziale deroga dell'art. 2.3 lett. k), la garanzia opera anche per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- A. i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
- B. personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage) o per effettuare attività promozionali;
- C. i prestatori di lavoro cd. "interinali" di cui alla L.196/97, i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), le persone con contratto di



associazione in partecipazione e i prestatori d'opera dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- D. i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 3.7).

### **Art. 3.3 Committenza auto**

A parziale deroga dell'art. 2.3 lett. g), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile quale committente di dipendenti e di altre persone menzionate nell'art. 1.2 della Sezione medesima diverse da soci, familiari e prestatori d'opera, muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto 1.1 lett. a).

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.

### **Art. 3.4 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.3 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico o in sosta, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata.

*Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.*

*Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (in particolare restano esclusi i danni da furto e da incendio).*

*Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 150,00.*

### **Art. 3.5 R.C. personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D. Lgs. 81/2008)**

Ad integrazione dell'art. 2.1 si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, nonché di lavoratori parasubordinati, familiari e soci coadiuvanti, tutti regolarmente iscritti all'INAIL, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione inoltre vale anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata.

Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i soggetti contemplati negli artt. 2.2 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) e 3.1 (Estensione qualifica di terzi) per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle proprie mansioni. Per essi anche la garanzia di cui al presente articolo opera nei termini previsti dai suddetti artt. 2.2 e 3.1.

I limiti stabiliti in Scheda di polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

### **Art. 3.6 Operazioni di consegna e approvvigionamento**

Ad integrazione dell'art. 2.1 si precisa che l'assicurazione comprende i danni verificatisi presso terzi durante le operazioni di approvvigionamento di materiale o merci e durante la consegna dei prodotti, senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.3 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione di dette operazioni e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.

*La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività:*

- *con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro; per i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio opera uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00 per sinistro;*
- *fino a concorrenza di euro 150.000,00 per sinistro e di euro 300.000,00 per anno assicurativo o, nel caso di coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.*

*Restano esclusi i danni alle cose che siano oggetto di tali operazioni e i danni da furto.*

### **Art. 3.7 Conduzione e proprietà dei fabbricati ove si svolge l'attività**

A parziale deroga dell'art. 2.3 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata, compresi eventuali uffici, magazzini e dipendenze ausiliarie a tale attività, situati nelle ubicazioni indicate nel frontespizio di polizza o comunque situati in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).

Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

*Non è assicurata la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.*

*Inoltre non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.*

*Limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia assoluta di euro 100 per sinistro.*

La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

*La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempre che:*

- *l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;*
- *dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

### **Art. 3.8 Garanzie aggiuntive**

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:

- **organizzazione di gite aziendali** e di attività ricreative varie per danni cagionati a terzi, compresi i partecipanti (ferma l'esclusione dell'art. 2.3 lett.g);
- **partecipazione ad esposizioni**, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands; nel caso allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato come committente dei lavori. A parziale deroga dell'art. 2.4, la presente garanzia vale anche per i danni verificatisi negli U.S.A. e in Canada; *in questo caso opera una franchigia assoluta di euro 5.000,00;*
- **servizi sanitari aziendali**, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda;
- **proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni** con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato come committente dei lavori. *Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono agissi insegne, cartelli e striscioni;*
- **gestione della mensa aziendale**, compreso il rischio conseguente alla preparazione, somministrazione di cibi e bevande; questa garanzia vale anche per i danni per morte e lesioni personali subiti dai dipendenti e dai visitatori;

- **servizio di vigilanza**, effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- esistenza nell'ambito dell'azienda di **distributori automatici** di bevande e simili;
- organizzazione di **visite guidate, corsi di aggiornamento** professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
- urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su strade adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di **esalazioni fumogene** originate da incendio di cose dell'Assicurato (a parziale deroga delle esclusioni dell'art. 2.3 lett. g) e lett. i)).

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro

Per l'assicurazione di:

- a) **Responsabilità Civile verso terzi**, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
- b) **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro**, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.  
Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del **D.P.R.** 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve inoltre far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro cinque giorni dalla data della notifica.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

### Art. 4.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legale e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azione spettanti all'Assicurato stesso

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**ALLEGATO ( PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
**(Da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>Contraente/assicurato</b>	Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
<b>Durata contrattuale</b>	Anni 1
<b>Data effetto</b>	Ore 24:00 del .....
<b>RISCHI / MASSIMALI ASSICURATI</b> Sezione I: RCT Sezione II: RCO	<b>€ 5.000.000,00 per anno e in aggregato</b> <b>€ 5.000.000,00</b>
<b>Retribuzioni 2014</b>	€ 8.986.894,66
<b>OFFERTA</b>	Tasso lordo per mille ..... ‰
<b>PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO</b>	In cifre € ..... In lettere Euro .....

La Società

.....

Il Contraente

.....

**ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ,autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

\_\_\_\_\_

Il Contraente

\_\_\_\_\_